



**DIREZIONE GENERALE
AREA RISORSE UMANE**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 70 del 01/08/2023

OGGETTO: Dichiarazione di decadenza dalla nomina e dall'assunzione e contestuale esclusione dalla graduatoria stilata all'esito della procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale cat. C profilo istruttore tecnico (codice di concorso TEC/C) del (omissis) ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 del D.Lgs 165/2001 e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Dichiarazione di nullità del contratto di lavoro sottoscritto in data 30 maggio 2023.

Adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE UMANE

Premesso che

con le deliberazioni n. 200 del 31/05/2022 e n. 263 del 14/07/2022, assentite il 21/07/2022 dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - competente per il controllo previsto dall'art. 243, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - la Giunta Comunale ha approvato la programmazione del fabbisogno di personale 2022/2024, nell'ambito della quale, per l'annualità 2022, è stato previsto il reclutamento, mediante espletamento di un concorso pubblico per titoli ed esami, di complessive 719 unità di personale categoria C - diversi profili professionali - a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nel ruolo del personale non dirigenziale del Comune di Napoli;

in esecuzione delle predette deliberazioni, con disposizione del Direttore Generale n. 54 del 2.8.2022, è stato approvato e pubblicato l'avviso pubblico per il reclutamento del predetto personale di categoria C, che prevedeva, tra l'altro, l'assunzione di unità di personale cat. C, profilo istruttore tecnico (codice di concorso TEC/C);

il (omissis), si candidava alla selezione per la cat. C, profilo istruttore tecnico, e si collocava utilmente nella graduatoria definitiva di merito dei vincitori, approvata con disposizione del Responsabile dell'area Risorse Umane n. 67 del 31.3.2023;

in data 30 maggio 2023, il (omissis) sottoscriveva il contratto di lavoro con l'Ente Comune di Napoli, con decorrenza 8 giugno 2023;

successivamente, con comunicazioni del 16 e del 23 giugno 2023, il dirigente del Servizio (omissis), presso il quale il (omissis) prestava servizio, rappresentava al Servizio Disciplina che il dipendente risultava assente ingiustificato a far data dal 15 giugno 2023;

all'atto dell'attivazione del procedimento disciplinare, attraverso la notifica degli atti propedeutici, in data 22 giugno 2023, il Servizio Disciplina apprendeva dai familiari conviventi che il dipendente (omissis) era ristretto presso la Casa Circondariale "Giuseppe Salvia" a Napoli;

il Servizio Disciplina prontamente adottava il provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio;

con nota PG/2023/631798 del 31 luglio 2023, il Servizio Disciplina, all'esito di ulteriori accertamenti, comunicava all'Area Risorse Umane che il dipendente risultava ristretto nel predetto istituto penitenziario per scontare la pena di cinque anni e otto mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Lecce con sentenza del 1 marzo 2021, acquisita il 19 luglio 2023, e confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 9 novembre 2022, acquisita integralmente il 31 luglio 2023;

con le sentenze precitate sono state anche inflitte le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per tutta la durata della pena;

Considerato che

l'art. 2 dell'avviso di selezione, che disciplina la fase di ammissione alla procedura, prevede, tra gli altri, quale requisito di accesso, al punto 6 di *"non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, né essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la*

pubblica amministrazione”;

l'art. 3 del predetto avviso, nell'elencare i contenuti della domanda che devono, a pena di esclusione, essere rese da parte dei candidati nella domanda di partecipazione, individua, al punto 5, l'espressa dichiarazione/autocertificazione in ordine all'assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e la sottoposizione a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

Accertato che

all'atto della partecipazione al concorso, il (omissis) ha dichiarato la insussistenza delle predette circostanze, ancorché gli fosse già stata inflitta la condanna in primo grado dal Tribunale di Lecce (sentenza del 1 marzo 2021), con applicazione di misura di sicurezza di un anno, nonché le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici e dell'interdizione legale;

all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, la sentenza di primo grado era stata già confermata dalla Corte di Appello di Lecce con decisione del 9 novembre 2022;

in sede di stipula del contratto di lavoro, il (omissis) reiterava le dichiarazioni/autocertificazioni in ordine alla insussistenza di cause ostative all'impiego ex art. 53 del D. Lgs 165/2001;

Considerato che

le dichiarazioni non veritiere, rese in occasione dell'accesso al pubblico impiego, quando investono la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, costituiscono causa di decadenza, ex art. 75 D.P.R. n. 445/2000;

«la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000» per «effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti» per tali intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare (Cass. civ. n.18179 del 2016 e Cons. Stato sez. V, sentenza n. 5192 del 2015);

la falsità sui dati decisivi per l'assunzione ha effetto caducatorio, senza margini di apprezzamento discrezionale per la P.A. e il fatto oggettivo della falsità comporta la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11 luglio 2019, n. 18699);

allorquando la legge, rispetto ad un certo requisito, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza opera di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio "genetico" del contratto;

nel caso di specie, pertanto, trova applicazione, per le condanne penali pregresse, la decadenza ex lege, perché la dichiarazione mendace ha riguardo a pene che non avrebbero in ogni caso consentito l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego;

del pari la specifica causa di decadenza comporta la nullità del contratto, perché le infedeltà investono la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso assolutamente inibito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.;

per la entità delle condanne riportate, sia detentive sia accessorie, il contratto non poteva essere

stipulato per la incompatibilità a contrarre in capo al (omissis) ex art. 53 del D.Lgs 165/2001;

Ritenuto che

ricorra, pertanto, la fattispecie espulsiva della decadenza ope legis, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale della P.A.;

la decadenza investe la validità del contratto che va annullato con effetto ex tunc per assenza del presupposto della legittimazione alla stipula in capo al (omissis);

in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto, che retroagisce alla data dell'assunzione, non va corrisposto alcun emolumento a qualsivoglia titolo e andranno recuperate le somme indebitamente percepite nella qualità di dipendente;

per effetto della disposta decadenza, il (omissis) va espunto dalla graduatoria definitiva di merito del concorso per cat. C profilo istruttore tecnico, approvata con disposizione del Responsabile dell'area Risorse Umane n. 67 del 31.3.2023;

Letti

La sentenza n. 536 del 28.5.2021 del Tribunale di Lecce, Prima Sezione Penale Collegiale;

La sentenza n. 1799 del 9.11.2022 della Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua;

Visti

gli artt. 2 e 3 dell'avviso di selezione approvato con disposizione del Direttore Generale n. 54 del 2.8.2022;

l'art. 11 del contratto di lavoro sottoscritto da (omissis);

l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

l'art. 75 D.P.R. n. 445/2000;

Attestata

la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni" approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013 e s.m.i.;

Attestato

che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., è stata preventivamente valutata la insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, tali da impedire l'adozione del presente provvedimento;

Attestato

che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e viene pubblicato nel rispetto delle relative norme di legge;

D I S P O N E

1. Dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 del D.Lgs 165/2001 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, la decadenza dalla nomina e dall'assunzione del (omissis), con contestuale cancellazione dalla graduatoria definitiva di merito dei vincitori della selezione di personale cat. C profilo istruttore tecnico, approvata con disposizione del Responsabile dell'Area Risorse Umane n. 67 del 31.3.2023;
2. per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto di lavoro sottoscritto dal (omissis) in data 30.5.2023;
3. in virtù della valenza retroattiva della dichiarata nullità, demandare al Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane il recupero delle somme indebitamente percepite dal (omissis) nella qualità di dipendente;
4. procedere alla pubblicazione della presente disposizione sul sito internet istituzionale **www.comune.napoli.it**. nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;
5. notificare il presente provvedimento al (omissis);

trasmettere copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Silvi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.